



**COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA**  
**Provincia di Lecce**  
73020 Piazza Umberto I n.10

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO -FINANZIARIA**

VERBALE N.89 DEL 24/06/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 24 del mese di giugno , si è riunito l'organo di revisione del COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA, nella persona del Dott. Rocco PODO nominato con Delibera di C.C. n. 31 del 13/08/2021 per esprimere il parere in merito alla proposta di **deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20/06/2024** che viene qui di seguito denominata come segue:

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO).  
APPROVAZIONE**

\*\*\*\*\*

**PARERE N. 10/2024**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Vista la comunicazione prot. **n.0005467 del 20/06/2024**, pervenuta a mezzo PEC, DALL'Ufficio protocollo, per il tramite della Sig.ra Stefania DE BENEDETTO inerente la Proposta di deliberazione della Giunta Comunale **n. 87 del 20/06/2024**, con l'allegato (Sez. n. 3 **Organizzazione e capitale umano del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 - 2026**, qui di seguito denominata come segue:

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO).  
APPROVAZIONE**

**VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

**VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**

**VISTI gli art. 6, 33 e 36 del d.lgs. 165/2001;**

**VISTO l'art.3 del decreto legge 24 giugno n. 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla legge n. 26/2019;**

**VISTO l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015;**

**VISTO l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010;**

**VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, per il triennio 2019-2021;**

**VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;**

**VISTO il D.M. 17 marzo 2020;**

**con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/08/2012**

## PREMESSO CHE

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2024, esecutiva è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) nota di aggiornamento 2024-2026;  
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;  
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09/06/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio consuntivo (rendiconto) per l'anno 2023.

## RICHIAMATI

l'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale, ora nel PIAO, siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;

l'art. 1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 che dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii. che ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale;

l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

il D.M. 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, in materia di nuove *“ misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato nei Comuni, in attuazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019*

l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

l'art. 110 del D. Lgs. n.267/00, con il quale viene delineata la disciplina per gli incarichi a contratto a tempo determinato, specificando che gli stessi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco:

in particolare, il comma 1 dell'art. 110 del TUEL, il quale prevede: *“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica*

*dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”.*

Richiamata la Legge 21 giugno 2023, n. 74. di conversione con modifiche del decreto-legge 22 aprile, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, già in G.U. Serie Generale, Suppl. Ord. n. 143 del 21 giugno 2023, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Richiamato, altresì, che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall’art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (*esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con persone in servizio*), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi.

In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiore a 12 mesi le attuali disposizioni prevedono - *fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno* - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

## VISTI

- l’art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 “*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a-b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale*”

*a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/08/2012;
- l'art. 5 del Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Uggiano La Chiesa, approvato con deliberazione G.C. n. 180 del 18/10/2011, il quale disciplina gli incarichi a termine di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

### ESAMINATA

la proposta di delibera in oggetto, e l'allegato alla stessa riguardante la Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO tra cui anche la sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 relativa al Piano Triennale dei fabbisogni di personale

**Considerato** che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro Ordinamento dall'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui il Piano del Fabbisogno del Personale.

Rilevato che il PIAO 2024-2026 nella sua versione completa ed aggiornata doveva essere adottato dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di Previsione 2024-2026;

### RAMMENTATO

che la mancata approvazione del piano integrato attività ed organizzazione ex art. 6 del d.l.80/2021, comunque preclude in ogni caso assunzioni di personale ed il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione comunque denominati

### CONSTATATO CHE

giuste le necessità e le circostanziate motivazioni addotte, riportate sempre nella proposta in esame, parti integranti e sostanziali del presente verbale, l'Ente ha ritenuto di rivedere e quindi procedere ad una nuova programmazione del piano occupazionale così come qui di seguito riportato.

### PRESO ATTO PERTANTO

che per l'anno **2024** sono previste assunzioni di personale così come precisamente ivi riportato nel riquadro: **STIME DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI – ANNO 2024**, alle lettere e) - *potenziamento dei servizi* ed f) - *cause e fattori interni*, che qui si intendono integralmente riprodotte;

che per l'anno **2025 non** sono previste ulteriori assunzioni di personale *necessarie per il potenziamento dei servizi* anche alla luce dei vincoli di spesa e di bilancio così come precisamente ivi riportato nel riquadro: **STIME DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI –**  
**che per 2026**, sono previste alla lettera f) - *cause e fattori interni*, solo eventuali sostituzioni per pensionamenti volontari a che a tutt'oggi non è possibile programmare.

### VERIFICATO CHE

e' possibile ai sensi dell'art. 5 ,D.M. 17 marzo 2020, per i comuni virtuosi, nel periodo 2024-2026 incrementare annualmente la spesa del personale e rilevata dal rendiconto, registrata nel 2018 , in misura comunque non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, allegata sempre al suddetto decreto in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato nei modi previsti e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del precitato decreto;

è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 dell'art. 5 , comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 citata;

sulla base dei valori corrispondenti della tabella 2, l'incremento della spesa del personale rispetto al **2018 è pari a € 180.711,13** (relativa alla determinazione del limite di spesa per le nuove assunzioni ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 17 marzo 2020);

l'Ente non ha disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 in misura tale da risultarne l'utilizzo più favorevole rispetto all'applicazione del metodo di calcolo derivante dalla regolamentazione di cui al D.M. 17 marzo 2020 e pertanto il Comune di Uggiano La chiesa , ai fini assunzionali, risulta più favorevole l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018, pari a **€ 180.711,13**;

per l'anno 2024 il tetto massimo della spese di personale è pari complessivamente a **€ 795.097,25** come da analisi contabile (spesa 2018 + resti < inferiore al limite spesa personale ammissibile - Tab. 1/3);

il valore di soglia massimo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del **31,20%** (tabella 3 DM 17 marzo 2020);

il Comune di Uggiano La Chiesa rientra nella fascia demografica dei Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del precitato decreto del 17 marzo 2020; che il Comune di Uggiano La Chiesa, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 dipendenti computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente **14,58** (con arrotondamento a 15);

per i Comuni che rientrano in tale fascia demografica la Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, del più volte citato decreto individua il valore soglia del **27,20 %** quale rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti;

per il Comune di Uggiano La Chiesa la percentuale massima di incremento della spesa del personale rispetto a quella registrata nel 2018 di cui alla Tabella 2 è fissata per l'anno 2024 al **28%**;

che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023, il valore del rapporto effettivo tra spesa di personale 2023 e la media delle entrate correnti del triennio 2021-2023 al netto dell'FCDE, secondo definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020, per nuove assunzioni a tempo indeterminato è pari al **21,82 %**; si dà atto che l'Ente risulta essere tra quelli c.d. "virtuosi";

che l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio 2023.

**PREMESSO QUANTO SOPRA**

Questo revisore pur consapevole degli inderogabili vincoli di spesa e di bilancio non può a modesto avviso non evidenziare la necessità di reperire, appena possibile, ed in via prioritaria, delle risorse Umane al fine di garantire l'operatività soprattutto dell'Area 1<sup>^</sup> - Affari Generali, dell'Area 2 – Ufficio Ragioneria e Tributi ed in generale anche negli altri Uffici e servizi dell'Ente, nel rigoroso rispetto della disciplina vigente in materia di contenimento della spesa di personale, soprattutto al fine di scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli legati ai numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente;

### **RICHIAMATO**

lo Statuto Comunale vigente, il quale all'art. 58 - *Incarichi esterni (Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)* – comma 1, prevede *“1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.”*;

### **ATTESO**

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 17 maggio 2024 avente per oggetto “ricognizione eccedenze o soprannumerarietà di personale – anno 2024” a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 d.lgs. n.165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nell'anno 2024

### **VISTO**

l'art. 1°147-bis del D.lgs. 267/2000;

i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dal Responsabile del Settore in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile rilasciati in data 22 giugno 2023, sulla proposta sottoposta all'esame .

### **TENUTO CONTO CHE**

alla luce delle considerazioni che precedono questo Revisore Unico è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 anche ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla determinazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno del personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dall'art. 91 del TUEL

### **ATTESTA**

in relazione alla proposta di delibera di Giunta Comunale n.87 del 20/06/2024, ed in particolare in merito alla **Sez. n. 3 Organizzazione e capitale umano del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 - 2026**: avente per oggetto:

### **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO). APPROVAZIONE**

che il documento predisposto dall'Ente, in relazione al Piano Triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2024-2026, allegato alla proposta sottoposta all'esame per il parere, **inerente la sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO)**, che, si ripete, prevede:

- per l'anno **2024** sono previste assunzioni di personale così come precisamente ivi riportato nel riquadro: **STIME DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI – ANNO 2024**, alle lettere **e) -potenziamento dei servizi** ed **f) - cause e fattori interni**, che qui si intendono integralmente riprodotte;
- per l'anno **2025 non** sono previste ulteriori assunzioni di personale *necessarie per il potenziamento dei servizi* anche alla luce dei vincoli di spesa e di bilancio così come precisamente ivi riportato nel riquadro: **STIME DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI**;
- **che per 2026**, sono previste alla lettera **f) - cause e fattori interni**, solo eventuali sostituzioni per pensionamenti volontari a che a tutt'oggi non è possibile programmare.

la *coerenza* della ,richiamata Sezione n. 3 dove è compresa anche la sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 - 2026, con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui alla L. 448/2001 e L.296/2006.

### **ESPRIME, PERTANTO**

**Parere Favorevole** alla adozione della proposta di deliberazione in esame.

Brindisi, 24 giugno 2024

IL REVISORE UNICO

Dott. Rocco PODO